REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

Seconda Sezione Civile

Il giudice,

dr. Corrado Cartoni,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,

iscritta al n. 57408

del ruolo generale per gli affari contenziosi

dell'anno 2012,

posta in decisione all'udienza del 26.9.2019,

e vertente

tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, Unità Tecnica di Missione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,

- attori - opponenti -

e

Carlo Aurelio Strassil, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Elena n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ranalli che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- convenuto - opposto -

Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2065071a5df248596a96f0a9ad58f8a7

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Unità Tecnica di Missione proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11228/12, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore di Carlo Aurelio Strassil della somma di euro 127.013,84, oltre interessi e spese, per prestazioni professionali.

L'opponente esponeva che l'incarico era conferito in data 17.4.2009 ed aveva ad oggetto le attività di coordinamento operativo diretto dell'intervento e di responsabile del procedimento per la supervisione alla direzione dei lavori di cui all'art. 8, 1° comma, lett. n) ed u) del d.p.r. 21.12.1999 n. 554, in relazione a quattro contratti relativi alla viabilità complementare di accesso all'aeroporto, alla costruzione dell'impianto radio assistenza ILS - pista di volo, alla realizzazione del "Nuovo Campo Nomadi" ed al risanamento dell'area "ex campo nomadi" in località "Colcò", nell'ambito dei lavori relativi alla Presidenza Italiana del G8 - La Maddalena 2009; che il contratto, da inquadrarsi nella categoria degli appalti pubblici di servizi, era nullo per violazione di norme imperative e delle norme in materia di evidenza pubblica di cui agli artt. 2 ss. d.l.vo n. 163/06; che il responsabile del procedimento doveva essere un dipendente di ruolo ai sensi dell'art. 10, 5° comma, d.l.vo n. 163/06 e non una persona estranea all'amministrazione; che il credito era inesigibile per mancato completamento dell'incarico e che il corrispettivo richiesto era errato nel "quantum".

Si costituiva Carlo Aurelio Strassil, il quale evidenziava l'infondatezza dell'opposizione, che poteva essere nominato responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10, 7° comma, d.l.vo n. 163/06, che sussisteva la "somma urgenza" dei lavori, di aver svolto la prestazione e che la somma richiesta era conforme alla qualità e quantità delle prestazioni eseguite.

Parte opposta, altresì, proponeva in subordine domanda ex art. 2041 c.c.

Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2065071a5df248596a96f0a9ad58f8a7

All'udienza del 26.9.2019 l'opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto per il suo rigetto, ovvero per la condanna al pagamento della somma di euro 127.013,84 ai sensi dell'art. 2041 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

DIRITTO

L'art. 10, 7° comma, del d.l.vo n. 163/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevede che "Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali".

Dunque, è possibile derogare al disposto del 5° comma dello stesso articolo, il quale dispone che il responsabile del procedimento per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico e che "Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo", ma è necessaria la esigenza di nominare un soggetto esterno e lo svolgimento di procedure di selezione.

Orbene, l'incarico di coordinamento operativo e di responsabile del procedimento è stato conferito con la nota n. 574/Ris/G8 del 17.4.2009 "in considerazione della pluralità di competenze che il progetto richiede" e "considerato l'attuale carico di lavoro dell'ufficio".

Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2065071a5df248596a96f0a9ad58f8a7

Dunque, sussisteva l'esigenza di nominare un soggetto esterno, ma, però, non è stata svolta alcuna procedura di selezione, circostanza che rende nullo il contratto e l'incarico.

Ed invero, in base all'art. 2, primo comma, d.l.vo n. 163/2006 "L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".

L'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 costituisce principio cardine di tutta l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, "sicché la rilevanza della sua violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua violazione, rappresentando un valore in sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, ma anche di quelli della stazione appaltante" (Cons. Stato Sez. V Sent., 20/07/2016, n. 3266).

Ne consegue che "Elementari e indefettibili canoni di legalità impongono alla pubblica amministrazione, quando si determini a ricercare sul libero mercato, regolato dal diritto privato, le forniture di cui ha bisogno per il suo funzionamento (siano esse forniture di servizi di beni, di lavori, oppure di mano d'opera e di collaborazione professionale), di agire in modo imparziale e trasparente, predefinendo criteri di selezione e assicurando un minimo di pubblicità della propria intenzione negoziale e un minimo di concorso dei soggetti in astratto interessati e titolati a conseguire l'incarico o, comunque, a stipulare il contratto)" (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III Sent., 01/08/2012, n. 1444).

In definitiva, sono sempre necessarie, anche quando la scelta del contraente sia la

Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2065071a5df248596a96f0a9ad58f8a7

più libera, procedure comparative per il conferimento degli incarichi, atteso che i principi di pubblicità, trasparenza e obiettività dei meccanismi di reclutamento debbono ritenersi generalmente riferibili a tutti i sistemi di attribuzione di incarico o di reclutamento (C. Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 20/10/2009, n. 642).

Nella fattispecie non risulta alcuna, anche minima, procedura comparativa, in violazione sia del principio generale di cui all'art. 2 del d.l.vo n. 163/2006, sia della disposizione specifica dell'art 10, 7° comma, dello stesso decreto.

L'incarico ed il contratto, conferiti e stipulati in violazione di norme imperativi, devono conseguentemente considerarsi nulli.

Peraltro, in presenza di titolo nullo, dunque in assenza di azioni, il professionista ben può chiedere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. per le attività comunque svolte (Cass. civ. Sez. I Sent., 24/05/2019, n. 14329; Cass. civ. Sez. I Sent., 10/05/2017, n. 11446).

Su punto si precisa che parte opponente, di fatto, chiede la declaratoria di nullità dell'incarico, e dunque, la parte opposta si è venuta a trovare sul punto in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis" quale è la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.

Per quanto concerne la prestazione, la C.T.U. ha accertato che l'Ing. Strassil ha svolto compiutamente le prestazioni di cui all'incarico, attestando che "L'impianto ILS è stato consegnato all'ENAC e svolge regolarmente il suo servizio", che "Il Nuovo Campo Nomadi è stato consegnato al Comune di Olbia che lo utilizza in quanto tale" e che "L'area sita in località Calcò, dove era ubicato l'Ex Campo Nomadi, è stata bonificata e successivamente consegnata al Comune di Olbia".

Premesso che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento (Cass. civ. Sez. III Ord., 24/04/2019,

Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2065071a5df248596a96f0a9ad58f8a7

n. 11209), l'indennizzo conseguente ben può essere quantificato come da C.T.U., il quale ha valutato l'importo dell'intera attività svolta da parte opposta, in euro 43.300,00.

In definitiva il decreto ingiuntivo, emesso, dunque, per un importo maggiore, è conseguentemente revocato e l'opponente è condannato al pagamento della minor somma di euro 43.300,00.

Sulla somma dovuta, integrando l'indennizzo ex art. 2041 c.c. un debito di valore ((Cass. civ. Sez. III Sent., 28/01/2013, n. 1889; Cass. civ., Sez. II, 11/02/2002, n. 1884), spettano gli interessi legali e la rivalutazione dalla data dell'arricchimento, da rinvenirsi, in mancanza di altri elementi certi, nel 10.3.2016, data della C.T.U. che accerta l'arricchimento, con gli interessi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Gli opponenti, comunque soccombenti in punto di "an", sono tenuti al pagamento in solido ex art. 91, primo comma, c.p.c. delle spese processuali e delle spese della C.T.U.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

a) revoca il decreto ingiuntivo; **b)** condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, e la Unità Tecnica di Missione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore di Carlo Aurelio Strassil della somma di euro 43.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione 10.3.2016, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 43.300,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; **c)** condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, e la Unità Tecnica di Missione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali

Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2065071a5df248596a96f0a9ad58f8a7

pari ad euro 3.800,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva, cpa; **d)** condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, e la Unità Tecnica di Missione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese della C.T.U.

Roma, 20.2.2020

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni

Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2065071a5df248596a96f0a9ad58f8a7